



Magistrato delle Contrade

MAGISTRATO DELLE CONTRADE CITTA' DI MONTEPULCIANO

Via dell'Opio nel Corso, 1 - MONTEPULCIANO (Siena)

PROPOSTA DI NUOVO STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE SEDE DURATA

E' costituita l'Associazione denominata "Magistrato delle Contrade" con sede in Montepulciano (Siena) in Via Dell'Opio nel Corso n. 1.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. La sua durata è illimitata. L'associazione è comunemente denominata per brevità nel presente statuto e negli altri atti collegati e/o derivati anche "Magistrato".

ART. 2 – CARATTERISTICHE

Il "Magistrato delle Contrade" è l'organo supremo che sovrintende all'attività delle Contrade in cui è divisa la città di Montepulciano e che danno vita alla manifestazione del "Bravio delle Botti". Esso ha autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale e rappresenta l'espressione massima dell'autogoverno delle Contrade e della loro unità nel rispetto e per la salvaguardia delle direttive fondamentali emanate dall'Amministrazione Comunale nell'apposito regolamento per tramandare, tutelare, gestire la manifestazione del "Bravio delle Botti".

Il Magistrato è riconosciuto, da tutte le Contrade, titolare degli eventuali diritti per l'uso del nome, dei simboli, delle immagini e di tutto ciò che può derivare da tutte le manifestazioni dallo stesso organizzate sulla base del regolamento comunale fondamentale e/o delle proprie deliberazioni.

L'Associazione non ha scopi di lucro, è libera e non ammette discriminazioni politiche, religiose, razziali e sociali.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri gruppi o associazioni aventi scopi analoghi e/o ad enti con scopi sociali e umanitari.

Il Magistrato delle Contrade ha come proprio emblema otto stelle oro in circolo su scudo azzurro, nonché due grifi alati che sorreggono lo stemma con le otto stelle il tutto con colore seppia su fondo bianco ed è titolare dell'emblema circolare della manifestazione "Bravio delle Botti" raffigurante gli stemmi ed i colori delle otto contrade con al centro quattro botti rotolanti su fondo bianco con l'indicazione in carattere nero "Montepulciano" e "Bravio delle Botti", come risulta dalla documentazione fotografica allegata al regolamento fondamentale comunale.

ART. 3 – SCOPI

Lo scopo principale dell'attività dell'Associazione è quello di individuare, salvaguardare e divulgare i valori storici, culturali e sociali del proprio territorio attraverso lo spirito contraddaiolo che ne solleciti la partecipazione popolare per il comune vantaggio delle Contrade e della Comunità di Montepulciano. L'Associazione, per il tramite delle Contrade, ha come scopo anche la valorizzazione integrale dell'uomo, la sua crescita sociale e culturale ancorata alla vita e alle tradizioni pervenuteci dal passato, affinché nel pieno rispetto delle proprie radici culturali, politiche e religiose, possa essere protagonista della propria storia e della mondialità.

ART. 4 - ATTIVITÀ'

L'Associazione, al fine di perseguire i suoi scopi sociali e culturali, sulla base delle direttive fondamentali emanate dall'amministrazione comunale nell'apposito regolamento comunale del "Bravio delle Botti", pone in essere tutte le iniziative di sua competenza per la realizzazione della manifestazione costituente l'Antica Corsa del Bravio, oggi delle Botti, antica e mai perduta tradizione del popolo Poliziano, che si tiene l'ultima Domenica del mese di Agosto di ogni anno in onore del Santo Patrono e nelle altre giornate del cerimoniale tradizionale previsto nel regolamento comunale. Edizioni straordinarie potranno essere realizzate in occasioni particolari.

Il Magistrato ha fra i propri scopi la tutela e la conservazione dei propri emblemi distintivi e ne dispone ed autorizza l'uso a beneficio di terzi e/o fuori dalle occasioni ufficiali previste dal regolamento comunale fondamentale con deliberazione del consiglio d'indirizzo o del Consiglio di Gestione, in quest'ultimo caso, previa apposita regolamentazione da parte del consiglio d'indirizzo.

Il Magistrato per il raggiungimento dei propri scopi sociali e ad integrazione dei medesimi potrà porre in essere le seguenti attività:

- a) promuovere la sensibilizzazione della cittadinanza verso la tradizionale festività con un

apporto creativo teso a valorizzarla ed a perpetuare la tradizione con la partecipazione corale di tutta la popolazione;

- b) incentivare e realizzare iniziative per l'animazione giovanile, per la valorizzazione del tempo libero, per l'attività culturale nello spirito della conservazione della rievocazione storica;
- c) promuovere e gestire iniziative culturali, sportive, ricreative, editoriali, turistiche e quanto altro necessario per la crescita culturale, artistica, intellettuale delle Contrade e della popolazione al fine di favorire l'aggregazione contradaiola e per la divulgazione della conoscenza della Città di Montepulciano;
- d) gestire esercizi commerciali per la commercializzazione al dettaglio ed all'ingrosso;
- e) utilizzare fondi e stanziamenti che gli enti pubblici e privati destinano alle attività culturali, sportive, ed accettare contributi, donazioni e lasciti vari;
- f) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari se indispensabili al proseguimento delle attività e modificando in tal caso l'assetto dell'associazione in società o associazione legalmente autorizzata a tali operazioni; ricevere altresì operazioni di finanziamento da istituti bancari, da Enti pubblici e privati, ricevere eventuali donazioni o atti di liberalità, chiedere contributi e il concorso dello Stato, delle Regioni, Province, Comuni, degli Istituti di Credito e di ogni altra persona fisica o giuridica, utili e necessari per il raggiungimento degli scopi sociali;
- g) ricercare gli strumenti finanziari, tecnici, bancari ed amministrativi atti a promuovere gli scopi sociali aderendo anche ad altri organismi associativi, cooperativi, consortili o federativi, purché di natura non partitica;
- h) gestire circoli, teatri, impianti sportivi e del tempo libero, librerie, biblioteche, laboratori artistici, teatrali, musicali, folcloristici, promuovere ed organizzare incontri, dibattiti, convegni, seminari, mostre, etc.;

Per il migliore svolgimento dell'attività del Magistrato, ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potranno essere emanati appositi regolamenti che dovranno essere approvati dal Consiglio d'Indirizzo del Magistrato, salvo che non si tratti di materie riservate alla disciplina del regolamento comunale del "Bravio delle Botti".

Tutta l'attività del Magistrato sarà costantemente sottoposta alla vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale a garanzia dell'integrità e continuità della manifestazione e del rispetto delle regole fondamentali previste nel regolamento comunale.

ART. 5 - MANIFESTAZIONI

Il Magistrato, in virtù del regolamento comunale fondamentale del Bravio delle Botti ed in conformità al presente statuto, è l'unico rappresentante, nei confronti degli Enti Pubblici e Privati, del Bravio delle Botti.

Al Magistrato compete la gestione di tutte le manifestazioni inerenti il Bravio delle Botti e la programmazione e gestione di quelle espressamente previste dall'art. 4 dello statuto e dagli altri regolamenti interni, nonché deliberate dal consiglio d'indirizzo.

L'Amministrazione Comunale, si adopera per il reperimento delle risorse di cui al precedente art. 4, lettera g) e fornisce tutto il supporto logistico necessario al Magistrato per la gestione e l'organizzazione di tutte le manifestazioni inerenti il Bravio delle Botti, nonché delle altre previste dall'art. 4 dello statuto e dagli altri regolamenti interni, nonché quelle deliberate dal consiglio d'indirizzo.

Le Contrade hanno ampia autonomia decisionale per quanto riguarda la loro vita interna e nella programmazione delle proprie iniziative.

Tuttavia le Contrade dovranno predisporre e consegnare al Magistrato, entro il mese di Febbraio di ogni anno, il programma delle iniziative diverse da quelle previste ed inerenti il Bravio delle Botti, nonché delle altre previste dall'art. 4 del presente statuto e dagli altri regolamenti interni, nonché quelle deliberate dal consiglio d'indirizzo del magistrato.

Il Magistrato, verificata l'assenza di eventuali conflitti con le regole fondamentali della manifestazione o di altre iniziative centrali già intraprese e/o programmate, provvederà ad approvarle od a chiederne l'eventuale modifica.

Le contrade dovranno inoltre portare a conoscenza del Magistrato l'esistenza di eventuali altre iniziative fuori dalla loro programmazione generale al fine di ricevere, in conformità a quanto

precede, il relativo benessere entro venti giorni dall'inoltro e fatto salvo il principio del silenzio - assenso.

Il principio del silenzio assenso non opera comunque ove si determini conflittualità con le regole fondamentali della manifestazione o di altre iniziative del Magistrato già intraprese e/o programmate, per omissione dello stesso Magistrato.

I programmi del Magistrato, salvo quelli relativi alla regolamentazione comunale fondamentale e quelli inseriti nel presente statuto e/o nei relativi regolamenti di attuazione, dovranno essere anch'essi predisposti entro il mese di marzo di ogni anno.

ART. 6 - FONDO COMUNE

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero al Magistrato per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. 7 - COMPOSIZIONE

Fanno parte del Magistrato delle Contrade della Città di Montepulciano:

- il Comune di Montepulciano;
- le otto Contrade.

Potranno far parte del Magistrato delle Contrade di Montepulciano istituzioni pubbliche o private operanti nel territorio, che abbiano scopi istitutivi e perseguano obiettivi di pubblico interesse ed a beneficio della comunità locale, compatibili e convergenti con le finalità previste nel regolamento comunale fondamentale e con le previsioni dello statuto del Magistrato delle Contrade.

Le istituzioni pubbliche o private che vogliano entrare a far parte del magistrato devono rivolgere richiesta scritta al consiglio di gestione, evidenziando le motivazioni, gli obiettivi perseguiti e gli apporti iniziali e successivi previsti.

Il consiglio di gestione sottopone la questione al consiglio d'indirizzo e previo parere vincolante di quest'ultimo, espresso conformemente a quanto previsto per le modifiche allo statuto del Magistrato, delibera in merito.

L'iter di valutazione dell'ammissione dell'istituzione interessata dovrà concludersi, salvo impedimenti, entro centocinquanta giorni decorrenti dalla data di arrivo al consiglio di gestione, della richiesta con la comunicazione degli esiti di quest'ultimo organo all'istituzione richiedente l'ammissione.

Tutti gli aderenti non potranno svolgere attività contrarie al regolamento comunale fondamentale ed agli scopi del Magistrato pena la perdita della qualifica di aderente.

L'adesione al Magistrato è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Tutti gli aderenti sono tenuti:

- all'osservanza del regolamento comunale fondamentale, del presente Statuto, dei regolamenti interni e di tutte le deliberazioni assunte dagli organi del magistrato;
- al pagamento di eventuali contributi di sostegno al magistrato se deliberati.

In tali casi le contribuzioni non potranno mai essere restituite.

In ogni caso le quote ed i contributi, anche versati in sede di adesione, sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 8 – DECADENZA ED ESCLUSIONE

Lo status di aderente al magistrato, esclusi l'Amministrazione Comunale e le contrade, si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora l'Istituzione aderente presenti al Consiglio di Gestione, in forma scritta la propria rinuncia a mantenere la sua adesione al magistrato.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza sui quali è stata decisa l'ammissione.

Inoltre l'istituzione perde la sua qualità di aderente qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti nello statuto, oppure rimanga moroso nel pagamento della propria quota sociale di adesione nei termini fissati dal Magistrato.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'istituzione al Magistrato.

La perdita della qualità di aderente implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto verso il Magistrato ma non fa venire meno gli obblighi in precedenza assunti verso quest'ultimo, ivi compreso il versamento delle quote di contribuzione e/o adesione deliberate.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal consiglio di gestione al consiglio d'indirizzo che decide con le maggioranze previste per le modifiche allo statuto.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'istituzione interessata, con lettera raccomandata, da parte del consiglio d'indirizzo, con invito a presentare entro quindici giorni le proprie deduzioni al consiglio d'indirizzo stesso.

L'eventuale nuova domanda di ammissione non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di due anni dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o di esclusione.

ART. 9 - ORGANI

Sono organi del Magistrato:

- a) il consiglio d'indirizzo;
- b) il consiglio di gestione;
- c) il reggitore;
- d) i vicari;
- e) il notaio;
- f) il camerlengo;
- g) il cerimoniere;
- h) il collegio dei revisori, se il consiglio d'indirizzo ne decide la nomina;
- i) giunta esecutiva.

ART. 10 - IL CONSIGLIO D'INDIRIZZO

Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai rappresentanti degli enti ed istituzioni aderenti di cui al precedente art. 7 ed è convocato dal Reggitore mediante lettera da inviarsi per posta, fax o e-mail agli stessi aderenti, almeno sette giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Comune viene rappresentato dal Sindaco o dall'Assessore di riferimento o, in loro vece, da un delegato che ne ha tutti i poteri, mentre le otto Contrade vengono rappresentate dai rispettivi Rettori.

Il rettore di ciascuna contrada, in caso di comprovata impossibilità, può delegare il proprio vicario per la partecipazione con tutti i poteri di piena rappresentanza del rettore e della contrada.

Ciascuna delle istituzioni pubbliche e/o private che aderiranno al Magistrato verrà rappresentata dal proprio legale rappresentante o delegato munito di tutti i poteri del delegante.

Ogni ente od istituzione aderente ha diritto ad un voto da esercitare a mezzo del proprio rappresentante in seno al consiglio d'indirizzo.

Le riunioni del Consiglio d'Indirizzo devono essere convocate almeno tre volte all'anno, per esaminare l'attività svolta, programmare quella dell'anno successivo ed in prossimità dell'apertura dell'anno contradaiole per la definizione programmatica degli eventi ed attività, nonché quando risulti necessaria per la nomina del Consiglio di Gestione, del Collegio dei Revisori e degli altri eventuali organi sociali, nonché per le altre esigenze individuate di volta in volta.

La riunione del Consiglio d'Indirizzo è valida in presenza della convocazione di rito quando risultino presenti almeno la metà dei rappresentanti degli aderenti ed in assenza di convocazioni di rito quando risultino presenti tutti i rappresentanti degli aderenti.

Una volta all'anno, entro il 31 del mese di Maggio il Consiglio d'Indirizzo dovrà inoltre provvedere all'approvazione di un rendiconto economico e finanziario sull'attività svolta nell'esercizio precedente.

Il Consiglio d'indirizzo si riunisce in assemblea straordinaria che sarà convocata quando lo richieda la maggioranza del Consiglio di Gestione o su richiesta motivata indirizzata al Reggitore e sottoscritta da almeno un quinto del Consiglio d'Indirizzo.

Il Consiglio d'indirizzo in assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sull'eventuale scioglimento del Magistrato, nomina dei liquidatori, loro poteri e conseguente devoluzione del patrimonio residuo, nonché ammissione di nuovi aderenti.

Le deliberazioni del consiglio d'indirizzo, presieduto dal Reggitore od in sua assenza dal Vicario reggente od in loro assenza dal componente del consiglio di Gestione con più anzianità di carica, sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di più della metà dei rappresentanti degli aderenti.

Al Reggitore od in sua assenza al Vicario reggente spetta diritto di voto nelle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo che tuttavia non riguardino la sua designazione od il giudizio del suo operato

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, e/o deliberare lo scioglimento, nonché l'ammissione di nuovi aderenti o la loro esclusione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

L'assunzione di impegni che comportano spese straordinarie od impegno logistico straordinario a carico del Comune, anche sulla base di richieste avanzate dal Consiglio di Gestione, dovranno essere sempre preventivamente autorizzati dal Consiglio d'Indirizzo con voto vincolante del rappresentante del Comune all'interno del medesimo.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Magistrato, salvo quanto per regolamento comunale fondamentale e/o per statuto è riservato al consiglio d'Indirizzo.

Il Consiglio di Gestione è composto da almeno tredici componenti designati dagli aderenti al Magistrato.

In caso di adesione di nuove istituzioni il numero dei componenti salirà di una unità coerentemente all'adesione di ciascuna nuova istituzione.

Al Comune di Montepulciano compete la designazione di cinque componenti.

A ciascuna contrada compete la designazione di un componente.

Alle altre istituzioni compete la designazione di un componente ciascuna.

Possono essere designate anche persone estranee al mondo contradaiole purchè in possesso di personali conoscenze e capacità utili al corretto svolgimento delle attività del magistrato, della manifestazione Bravio delle Botti e delle altre attività collaterali.

I componenti il consiglio di Gestione durano in carica tre anni e comunque il tempo necessario per l'organizzazione ed il completamento di almeno tre edizioni ordinarie della manifestazione Bravio delle Botti, sono rieleggibili e la nomina avviene in occasione di una riunione del consiglio d'indirizzo.

Durante la prima riunione, il Consiglio di Gestione elegge al suo interno, a maggioranza semplice, i Vicari, il Notaio, il Camerlengo ed il Cerimoniere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di Gestione, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento del loro mandato purchè autorizzate dallo stesso

organo.

In caso di dimissioni, revoca, scomparsa e/o decesso di uno dei componenti il Consiglio di Gestione, quest'ultimo provvede alla sua sostituzione raccogliendo la designazione del Consiglio d'Indirizzo coerentemente con quanto previsto in precedenza.

Il Consiglio di Gestione si riunisce quando il Reggitore lo ritiene necessario o su proposta di almeno due membri del Consiglio medesimo e in ogni caso quando è necessario per il buon andamento dell'attività del Magistrato, comunque almeno cinque volte all'anno.

La convocazione viene effettuata per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo raccomandata a mano o postale o fax.

In deroga a quanto precede, per motivi di urgenza è prevista anche la convocazione per telegramma, telefono, e - mail o a voce.

Si considerano comunque valide le riunioni del Consiglio di Gestione quando siano presenti tutti i membri componenti il consiglio stesso.

Il giorno del Bravio delle Botti il Consiglio di Gestione è riunito in forma permanente ed al Reggitore vengono concessi particolari poteri decisionali.

Alle riunioni del Consiglio di Gestione vengono invitati e possono partecipare, in veste consultiva e senza diritto di voto, esperti per le problematiche oggetto di valutazione ed analisi da parte del consiglio medesimo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In deroga a quanto precede le deliberazioni inerenti i seguenti argomenti vengono prese a maggioranza di due terzi dei presenti:

- richiesta d'intervento della Commissione Giudicante, oltre a quanto previsto dal regolamento fondamentale, per l'assunzione di eventuali provvedimenti disciplinari a carico delle Contrade, o di singoli organi e soggetti, previa consultazione del Consiglio d'Indirizzo;
- delibere che impegnino spese superiori alla disponibilità di bilancio;
- delibere che prevedano l'approvazione di appositi schemi di regolamenti da sottoporre alla successiva approvazione del consiglio d'indirizzo per la successiva adozione.

I componenti del Consiglio di Gestione non potranno essere assenti ingiustificati alle riunioni per più di due volte consecutive.

Eventuali inadempienze saranno ufficialmente comunicate all'interessato ed all'istituzione designante la quale è tenuta ad intervenire concretamente per il superamento dell'inadempienza fino anche alla sostituzione del componente.

Sono vietati ai componenti il consiglio di gestione atteggiamenti e/o comportamenti diretti al soddisfacimento di interessi privati o comunque contrari al buon nome ed alle esigenze del Magistrato.

Eventuali inadempienze saranno ufficialmente comunicate all'istituzione designante la quale è tenuta ad intervenire concretamente per il superamento dell'inadempienza fino anche alla sostituzione del componente.

Il Consiglio di gestione è presieduto dal Reggitore e in sua assenza dal Vicario reggente.

In presenza di scrutinio palese e nel caso di parità di voti il voto del Reggitore vale doppio.

Nel caso di parità di voti a scrutinio segreto, si ripete di nuovo la votazione che, se dovesse essere di nuovo in pareggio, sarà rinviata alla seduta successiva per l'ultima prova.

Su richiesta di almeno tre membri le votazioni si effettuano a scrutinio segreto ed hanno sempre luogo a scrutinio segreto quando concernono persone.

ART. 12 – IL REGGITORE

Il Reggitore è individuato e nominato, a maggioranza dei componenti, dal consiglio d'indirizzo fra i componenti designati nel consiglio di gestione.

Il Reggitore, ed in sua assenza il vicario reggente, rappresenta legalmente il Magistrato di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio d'Indirizzo e di Gestione, e nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio di Gestione e della Giunta Esecutiva, salvo ratifica da parte di questi ultimi organi alla prima riunione.

Il Reggitore ha potere di firma sugli atti e unitamente al Camerlengo sui conti bancari secondo i limiti stabiliti dal Consiglio d'Indirizzo e dal Consiglio di Gestione all'atto della nomina, può autorizzare emissioni di pagamento o assumere impegni di spesa deliberati; coordina i

lavori di preparazione del Bravio delle Botti e di qualsiasi altra manifestazione indetta dal Magistrato; richiama i componenti gli organi del Magistrato che non assolvono al proprio mandato e svolge ogni altra funzione demandatagli dagli organi del Magistrato stesso.

In assenza od impedimento contingente e temporaneo sia del Reggitore che dei vicari assolve alle funzioni il componente il Consiglio di Gestione con più anzianità nella carica o nell'età anagrafica.

La carica di Reggitore è incompatibile con la carica di Rettore o componente di Consiglio di contrada.

Il Reggitore convoca il Consiglio di Gestione e la Giunta Esecutiva e li presiede.

Al Reggitore sono attribuiti compiti di fiducia e buon governo, rappresenta la maggior carica del Magistrato nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche, promuove e cura i contatti con le autorità civili, militari, religiose e delle Contrade.

Il Reggitore può, sentito il parere del Consiglio di Gestione, delegare parte delle proprie incombenze e/o particolari categorie di atti od affari, ad altro membro del Magistrato stesso.

ART. 13 – I VICARI

Il vicario reggente, nominato dal reggitore fra i due vicari, sostituisce il Reggitore, in caso di sua assenza, assumendone tutte le funzioni.

Il vicario reggente e l'altro vicario collaborano, su delega anche orale del Reggitore, all'espletamento delle funzioni di quest'ultimo.

ART. 14 - IL NOTAIO

Il Notaio del Magistrato svolge tutte le funzioni di segreteria del Magistrato stesso, sia presso il consiglio d'indirizzo che di gestione.

Il Notaio, previa delibera d'individuazione del consiglio di gestione, verrà costantemente coadiuvato nelle sue funzioni da soggetto esterno che, senza diritto di voto, lo sostituirà anche nei casi di sua momentanea assenza e/o temporaneo impedimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il Notaio tiene il protocollo, evade la corrispondenza, predispose e dirama gli inviti per le riunioni, provvede all'aggiornamento dell'archivio.

Esso opera in stretto accordo con il Reggitore.

E' tenuto a redigere e conservare regolari verbali scritti, firmati da lui medesimo e dal Reggitore od in assenza di quest'ultimo, da chi ha presieduto la riunione.

I verbali redatti dal Notaio potranno anche essere approvati nel corso della riunione successiva, previa lettura degli stessi.

L'aderente al consiglio d'indirizzo o di gestione, assente alla riunione ha diritto a ritirare la copia del verbale, presso la sede del Magistrato, non appena il documento sia stato redatto ed approvato.

Ove ne ravvisi la necessità il reggitore e/o ne facciano richiesta almeno due partecipanti alle riunioni il Notaio, oltre alla redazione del verbale, provvederà alla registrazione del contenuto delle riunioni su supporto magnetico, che verrà custodito nei locali del Magistrato per un anno dalla data della riunione sottoposta alla registrazione.

ART. 15 - IL CAMERLENGO

Il Camerlengo, di concerto con il Reggitore, cura la parte economica, finanziaria e contabile e redige annualmente i bilanci preventivo e consuntivo del Magistrato da sottoporre all'adozione da parte del consiglio di gestione ed all'approvazione del consiglio d'indirizzo.

Il Camerlengo è il custode del patrimonio del magistrato, dei libri contabili e dei valori finanziari con firma abbinata a quella del Reggitore secondo le modalità ed i limiti che verranno stabilite dal consiglio d'indirizzo e di gestione, sottoscrive congiuntamente al Reggitore gli ordinativi di pagamento.

ART. 16 - IL CERIMONIERE

Il Cerimoniere è addetto al regolare svolgimento delle cerimonie e manifestazioni secondo il programma prestabilito dal regolamento fondamentale e dagli altri regolamenti e delibere del

magistrato.

Sovrintende alla partecipazione del Magistrato e delle Contrade alle varie cerimonie e manifestazioni curandone gli aspetti comportamentali e formali.

Il Cerimoniere si rapporta costantemente con gli addetti al cerimoniale delle singole contrade. E' al Cerimoniere che spetta il compito di assumere decisioni in situazione di emergenza e disporre tutti gli eventuali movimenti diversi dal previsto dei vari Cortei, Spettacoli, Sbandierate, ecc.

Il Cerimoniere, previa deliberazione del consiglio di gestione, per lo svolgimento delle proprie funzioni può avvalersi anche di collaboratori esterni.

ART. 17 - IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), di cui almeno il presidente iscritto nel registro dei revisori contabili o nell'ordine dei commercialisti.

Il Collegio provvede alla prima riunione dalla sua nomina all'attribuzione ad uno dei suoi componenti della carica di Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di componente il consiglio di gestione, il consiglio d'indirizzo od il consiglio di amministrazione delle istituzioni aderenti al magistrato.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono tutte le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio di gestione.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle loro adunanze, partecipano di diritto alle adunanze del consiglio di indirizzo e di gestione senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità del magistrato e dei relativi libri, formulano pareri sui bilanci.

Art. 18 - GIUNTA ESECUTIVA

La giunta esecutiva, detta anche per brevità giunta, ha compiti puramente organizzativi ed è struttura operativa del consiglio di gestione.

La giunta potrà anche, nei limiti dei propri compiti e finalità, assumere proprie iniziative nei confronti di organismi pubblici e privati nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e comunque mai in contrasto con quanto stabilito dal consiglio di gestione e con obbligo di ratifica del proprio operato alla prima riunione di quest'ultimo.

La giunta è composta dal Reggitore, dai vicari, dal notaio, dal camerlengo, dal cerimoniere e da altri due componenti scelti dal consiglio di gestione fra i propri componenti ad uno dei quali è affidato il compito di coordinamento del gruppo sbandieratori.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono tutte le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio di gestione.

La carica di componente la giunta è incompatibile con la carica di rettore di contrada.

Le riunioni della giunta sono convocate dal Notaio su iniziativa del Reggitore ed in sua assenza dei Vicari ogni qualvolta lo ritengano opportuno.

Non sono previste particolari formalità per le convocazioni, che potranno essere effettuate anche telefonicamente o a voce.

Le deliberazioni della giunta, da sottoporre sempre alla ratifica del consiglio di gestione, sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti e vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti il voto del Reggitore vale doppio.

Di ogni riunione dovrà essere tenuto regolare verbale scritto.

ART. 19 – BILANCI

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Gestione dopo la chiusura di ogni esercizio provvederà alla stesura del rendiconto

economico - finanziario, corredato da apposita relazione e dalla relazione del Collegio dei Revisori se nominato, da sottoporre all'approvazione del consiglio d'indirizzo, mettendolo previamente a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Indirizzo, depositandolo presso la sede dell'Associazione.

Il Consiglio di Gestione entro due mesi dalla conclusione della manifestazione Bravio delle Botti, e comunque entro il 30 Novembre di ogni anno, si riunisce per valutare l'attività svolta proponendo una relazione morale ed una relazione economica provvisoria al Consiglio d'Indirizzo in apposita riunione.

ART. 20 - REGOLAMENTI

Per la miglior gestione dell'attività del Magistrato e l'organizzazione delle manifestazioni potrà essere deliberata dal Consiglio di indirizzo, su proposta del consiglio di gestione, l'approvazione di appositi regolamenti che non siano in contrasto con le direttive e le previsioni del regolamento fondamentale.

ART. 21 – GESTIONE COMMISSARIALE

L'Amministrazione Comunale in caso d'inattività degli organi del Magistrato e/o di reiterati comportamenti, tali da creare pregiudizio all'organizzazione della manifestazione e/o non conformi alle direttive del regolamento fondamentale e/o contrastanti con il necessario decoro della manifestazione e delle istituzioni partecipanti potrà introdurre una gestione commissariale straordinaria sostitutiva dei compiti degli organi medesimi fino al momento in cui non sarà stato possibile ripristinare il regolare funzionamento del Magistrato.

ART. 22 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento del Magistrato può essere deliberato dal consiglio d'indirizzo con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

In tal caso il consiglio d'indirizzo provvederà, nel corso della riunione in cui è stato deliberato lo scioglimento, alla nomina di un liquidatore, stabilendone i poteri.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, all'amministrazione Comunale di Montepulciano o, su indicazione di quest'ultima, ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo di attività culturali e/o ricreative similari, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662 e/o ad altre finalità previste dalla legge.

ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Gli aderenti al Magistrato si impegnano a non adire l'autorità giudiziaria ordinaria per risolvere le controversie che dovessero insorgere nella vita del Magistrato.

Per tale motivo gli enti aderenti, attraverso la presente clausola compromissoria, stabiliscono espressamente la compromissione per arbitri di tutte le eventuali controversie, suscettibili di arbitraggio, concernenti la interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto e dei Regolamenti, ivi compreso il Regolamento comunale fondamentale.

Pertanto tutte le eventuali predette controversie saranno rimesse al giudizio di un Collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Montepulciano su istanza delle parti o di una delle parti.

Il Collegio arbitrale, che avrà sede presso lo studio o l'ufficio del Presidente del Collegio stesso, funzionerà con potere di amichevole compositore e giudicherà inappellabilmente secondo equità e senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Il lodo dovrà essere emesso entro quarantacinque giorni, salvo proroghe concordate dalle parti e provvederà anche alla determinazione delle spese e competenze spettanti agli arbitri.

Gli aderenti al magistrato, in ordine a quanto sopra, si impegnano e si obbligano fin da ora a provvedere alla firma di ogni contratto di compromesso per arbitrato irrituale che si rendesse necessario sottoscrivere.

ART. 24 - RINVIO

Per quanto non previsto in tutti gli articoli del presente Statuto si fa riferimento agli artt. 36 e segg. del c.c. che regolamentano le associazioni non riconosciute.